



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E BENESSERE DI COMUNITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECI.GEDI.244 Affidamento diretto del Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 con contestuale affidamento a CO.GE.S. don Lorenzo Milani s.c.s. CIG 91839703CC. Impegno di spesa € 39.720,45.= periodo 09/05/2022 - 30/06/2023.

Proposta di determinazione (PDD) n. 957 del 29/04/2022

Determinazione (DD) n. 915 del 02/05/2022

Fascicolo 2022.VIII/1/1.87 "attività varie e corrispondenza MSNA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vettori Alessandra, in data 29/04/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 02/05/2022.

Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Infanzia e Adolescenza
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rosanna Rosada

PDD del

OGGETTO: SECI.GEDI.244 Affidamento diretto del Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 con contestuale affidamento a CO.GE.S. don Lorenzo Milani s.c.s. CIG 91839703CC. Impegno di spesa € 39.720,45.= periodo 09/05/2022 - 30/06/2023.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 13 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ;
- l'art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L.190/2014) che ha apportato modifiche all'art. 17 ter del Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al Decreto Legislativo n. 118/2011;
- il D.Lgs 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.L. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020;
- il D.L. 77/2021, convertito in legge 29/7/2021 n. 108;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2016 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 22/2017;
- il "Regolamento per la disciplina dei contratti", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 110/2004;
- le Linee guida ANAC n. 4 per le procedure sottosoglia;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia.

Richiamati:

- il "Protocollo di legalità" rinnovato il 17.09.2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della l. 190 del 06.11.2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, approvato con DPR 16.04.2013, n. 62, che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione, nonché il Codice di comportamento

interno del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10.10.2018;

- l'art.53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.12.2021 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18.02.2021 avente ad oggetto "*Approvazione Piano della Performance 2021-2023, Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e allegati, adeguamento del regolamento sul Sistema di Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance*", tramite i quali, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, vengono determinati gli obiettivi di gestione, affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie e vengono assegnate ai Direttori e Dirigenti le responsabilità di tipo finanziario per l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi di spesa;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 08.03.2022 avente per oggetto "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024*".

Richiamate le leggi statali e regionali che costituiscono i presupposti giuridici e i principi ispiratori degli interventi propri del Servizio Infanzia e Adolescenza:

- l'art. 22 e 23 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 il quale conferisce al Comune la competenza negli interventi a favore di minorenni in situazione di rischio sociale;
- la Legge 04.05.1983, n. 184 modificata con la legge 28.03.2001, n.149 che prevede all'art. 1 comma 1 il diritto del minore alla propria famiglia, all'art. 2 il diritto alla sua tutela attraverso l'affidamento familiare o l'inserimento presso una comunità di accoglienza, qualora la famiglia crei pregiudizio evolutivo;
- la Legge 28.08.1997, n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ed esprime indirizzi in ordine alla realizzazione di attività di aiuto alla crescita per i bambini e i ragazzi e di supporto della funzione educante degli adulti che se ne occupano;
- la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 08.11.2000, n. 328 e il successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
- la Legge regionale n. 22/02 in merito al funzionamento delle strutture pubbliche e private subordinate al rilascio di specifica autorizzazione e relativo accreditamento;
- la Legge 25.07.1998, n. 286 che nello specifico attribuisce all'Ente Locale la tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati trovati nel proprio ambito territoriale, equiparandoli di diritto ai cittadini italiani;
- la circolare del Ministero degli Interni - n.1157 dell' 11.04.2007 di attuazione della direttiva a favore di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo operativa dall'8.03.2007;
- la Legge n.94 in vigore dall'8.08.2009 "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*" che rivede alcune delle disposizioni in materia di Minori stranieri non accompagnati;
- la Legge 07.04.2017, n. 47 che integra e precisa le disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- la Legge 08.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che, all'art. 8, comma 3, lettera a), prevede che spetti alle regioni, nel rispetto di

quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la determinazione, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete.

Premesso che:

- nell'ambito delle attività obbligatorie svolte dal Servizio Infanzia e Adolescenza l'accoglienza a favore di minori stranieri non accompagnati comporta una serie di complesse azioni, connesse al collocamento presso strutture idonee, che vedono il coinvolgimento delle FF.OO. e, nella fattispecie, a fronte dell'aumento dei flussi migratori, assume particolare rilevanza la difficile gestione dei molteplici collocamenti anche in considerazione delle peculiari esigenze di tutela previste per legge;
- il numero limitato di posti in pronta accoglienza in strutture per minori, a livello comunale, regionale e nazionale, comporta una serie di difficoltà alla Questura, e in generale delle FF.OO., nel momento del ritrovamento sul territorio comunale dei minori stranieri non accompagnati, relative sia alla custodia in contesti impropri, anche per periodi di tempo prolungati, sia all'accompagnamento presso eventuali comunità individuate, spesso anche fuori provincia o fuori regione, distogliendo pattuglie dai compiti istituzionali;
- in questo contesto che presenta profili di criticità si rende necessario ampliare le possibilità di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati attraverso l'individuazione di un operatore che metta a disposizione n. 2 posti di pronta accoglienza, riservati H24 all'accoglienza temporanea a favore di minori stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio del Comune di Venezia in assenza di disponibilità immediata di posti nelle strutture convenzionate comunali o extra comunali, o nel caso di difficoltà di accompagnamento presso strutture presenti fuori territorio comunale da parte delle FF.OO.; inoltre, si prevede la collaborazione del soggetto selezionato con il Servizio Infanzia e Adolescenza del Comune di Venezia nell'individuazione e nel collocamento definitivo del minore in altra struttura attivando la rete delle comunità educative per minori sia regionali che extra regionali, nonché nell'individuazione di idonee modalità di trasferimento dello stesso verso tale struttura.

Dato atto che:

- l'importo stimato a base dell'affidamento è pari ad € 38.000,00.= o.f.e., come indicato all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto (**Allegato 1**);
- l'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, e successivamente modificato con D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, dispone che le Stazioni appaltanti procedono all'*affidamento diretto per (...) servizi e forniture (...) di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultino iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione*";
- per l'affidamento del servizio in parola, si è proceduto -nei termini indicati analiticamente nel prosieguo- ad avviare la Trattativa Diretta Mepa n. 2103332, CIG 91839703CC, con la ditta Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani scs, P.IVA 02793590270;
- la scelta di procedere con un unico operatore è analiticamente motivata nella relazione del R.U.P. PG/2022/0186735, conservata agli atti del procedimento, nella quale viene rappresentata

l'urgenza di intervenire per individuare una soluzione al problema dell'accoglienza immediata di minori stranieri non accompagnati rintracciati nel territorio comunale. Considerato, infatti, il numero limitato di posti in pronta accoglienza in strutture per minori, a livello comunale, regionale e nazionale, oggi, per far fronte all'esigenza di trovare una immediata collocazione, intervengono con frequenza le FF.OO., ma ciò comporta forme di custodia in contesti impropri nonché l'impiego, anch'esso improprio, di pattuglie per il trasporto di tali minori, spesso anche fuori provincia o fuori regione. L'urgenza di trovare una soluzione a tali criticità è stata formalmente rappresentata dalla Questura al Comune di Venezia. Per far fronti a tali criticità, è stata ravvisata dunque la necessità di individuare un operatore che metta a disposizione n. 2 posti di pronta accoglienza, riservati H24 all'accoglienza temporanea a favore di minori stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio del Comune di Venezia in assenza di disponibilità immediata di posti nelle strutture convenzionate comunali o extra comunali, o nel caso di difficoltà di accompagnamento presso strutture presenti fuori territorio comunale da parte delle FF.OO.. A fronte dell'indicata necessità di attivare con tempestività questa soluzione alloggiativa, è stata ravvisata l'opportunità di procedere "*senza la consultazione di più operatori economici*", come espressamente consentito dall'attuale formulazione dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020. In tal senso, è stato individuato, quale operatore nei cui confronti procedere tramite Trattativa Diretta nel portale MePA Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani scs, P.IVA 02793590270, il quale possiede documentate e comprovate esperienze nei servizi di accoglienza in favore di stranieri adulti e minori nonché di pronto intervento sociale. Tali servizi -pur non identici, e, dunque, essendo rispettato il principio di rotazione di cui al D.Lgs. n. 50/2016- comprovano il possesso in capo all'operatore "*di pregresse e documentate esperienze analoghe a quello oggetto di affidamento*".

Rilevato che nel Piano Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2021, non sono previsti interventi per l'acquisto del "Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati", però il competente settore sta avviando la procedura di modifica del suddetto Piano 2022-2023, ai fini dell'inserimento della presente procedura di affidamento.

Richiamati:

- l'art. 26, comma 3, della L. 488 del 23.12.1999, in presenza di convenzioni stipulate da CONSIP, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad avvalersi di tali convenzioni;
- l'art.1 commi 449 e 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 ss.mm.ii e da ultimo l'art 1, comma 495, L. n. 208 del 2015 prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs n.165 del 30.03.2001, e successive modificazioni, la facoltà di ricorrere alle Convenzioni Consip o l'utilizzo dei parametri prezzo/qualità dei prodotti ivi presenti come limiti massimi per la stipulazione dei contratti e prevede altresì l'obbligo di far ricorso al Mercato Elettronico della P.A. o ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00.= come indicato all'art.1, comma 1, della L. 30.12.2018, n. 145, e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 07.08.2012, in mancanza di convenzioni attive, obbliga gli enti locali ad acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), ovvero ad altri mercati per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, L. 296/2006).

Considerato che non esistono attualmente convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio in parola, mentre il servizio può essere acquistato nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, nel Bando "Servizi", categoria "Servizi sociali".

Dato atto, pertanto che si è ritenuto di procedere all'affidamento del "Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati", ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito in L. n.120 dell'11/09/2020, intervenuto in deroga all'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché di quanto previsto dal D.L. 31/5/2021, n. 77 mediante Trattativa Diretta in MEPA, come specificato nel Capitolato speciale d'appalto, parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 1**), per l'importo stimato di € 38.000,00.= oneri fiscali esclusi, CIG 91839703CC, per il periodo 09/05/2022 – 30/06/2023.

Valutata congrua la somma prevista come base d'asta a seguito di analisi comparativa effettuata sui prezzi praticati per servizi analoghi affidati dal Comune di Venezia nell'ultimo triennio.

Rilevato che:

- il giorno 12/04/2022 è stata, quindi, avviata la Trattativa Diretta Mepa n. 2103332, CIG 91839703CC, con la ditta Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani scs, P.IVA 02793590270 (**Allegato 2**);
- entro la scadenza del 25/04/2022, ore 18.00, è pervenuta l'offerta dalla ditta Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani scs, P.IVA 02793590270 (**Allegato 3**);
- in data 26/04/2022 e successivamente in data 29/04/2022 il Rup, alla presenza di due testimoni, ha proceduto all'apertura dell'offerta presentata da Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani scs, P.IVA 02793590270, TD n. 2103332, che ha presentato un ribasso del 0,45% corrispondente ad un'offerta di € 45,25.= o.f.e. per 1 posto / prodie, pari a complessivi € 37.829,00.= o.f.e. (IVA al 5%, per complessivi € 39.720,45.= o.f.i.) e ha valutato la congruità dell'offerta in relazione a quanto richiesto dal Capitolato, come si evince dal verbale acquisito al PG 190302 del 29/04/2022, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione (**Allegato 4**).

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n. 76 convertito in L. n.120 dell'11/09/2020, all'affidamento diretto del servizio in oggetto a Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani scs, P.IVA 02793590270, per l'importo complessivo di € 37.829,00.= o.f.e. pari a € 39.720,45.= o.f.i., per il periodo 09/05/2022 – 30/06/2023.

Dato atto che si è già provveduto a verificare, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, che Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani scs è in possesso dei prescritti requisiti generali dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, come risulta da apposita check list conservata agli atti (NP/2022/0001216).

Rilevata la seguente economia:

- **€ 22.520,93.=** sui fondi della determinazione n. 129 del 28/01/2022 al cap./art. 36003/99, impegno n. 2022/3264, azione di spesa SECI.GEDI.244, codice gestionale 999, quale somma necessaria al fine di garantire l'affidamento diretto del "Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati".

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di impegnare la spesa di € 39.720,45.= Iva al 5% inclusa, al cap./art. 36003/99 sull'azione di spesa SECI.GEDI.244 "Accoglienza in comunità di Msna", CIG 91839703CC, a favore della Società Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani scs, P.IVA 02793590270.

Dato atto:

- del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso della spesa ai sensi dell'art. 35 comma 6 del D.Lgs.50/2016;
- che è stato acquisito il CIG 91839703CC ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- del rispetto delle indicazioni Anac in materia di criteri di selezione, in applicazione alla normativa di cui all'art. 83 del d.lgs.50/2016;
- dell'assenza di conflitto d'interesse in capo al firmatario del presente atto, nonché al responsabile del procedimento (dichiarazione PG/2022/0169138 del 14/04/2022, in atti depositata);
- del rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- del rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del Codice di Comportamento Interno del Comune di Venezia approvato con delibera di G.C. n. 314 del 10/10/2018;

Dato atto inoltre che:

- l'affidamento prevede una clausola risolutiva per il caso di mancato rispetto del Codice di comportamento;
- l'affidamento prevede una clausola risolutiva per il caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità;
- l'affidamento prevede una clausola risolutiva per il caso di mancato rispetto del divieto previsto dall'art. 53, co. 16Ter, D.Lgs. 165/2001.

Richiamato l'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti suddividano l'appalto in lotti funzionali o prestazionali e motivino le ragioni per cui non hanno proceduto alla suddivisione in lotti funzionali i servizi oggetto di gara ed esplicitato al riguardo che nel caso del Servizio in oggetto esistono evidenti ragioni per considerarlo come un unicum inscindibile, sia in ragione dell'importo a base di gara sia in ragione del fatto che esso si articola in una serie di dispositivi e di interventi sinergicamente connessi e con elevata trasversalità rispetto alle diverse fasce di età target, il che non induce a ipotizzare un frazionamento delle azioni in capo a diversi soggetti giuridici.

Dato atto, infine, che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000.

Vista la nota P.G. n. 521135 del 09.11.2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente Determinazione.

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento si configura come determinazione a contrarre, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, precisando quanto segue:

- a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è garantire il collocamento immediato e temporaneo dei minori stranieri non accompagnati rintracciati nel territorio comunale in attesa di procedere al collocamento definitivo degli stessi in altra struttura attivando la rete delle comunità educative per minori sia regionali che extra regionali;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del "Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati";
- c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto (**Allegato 1**) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- d) l'importo complessivo del contratto è di € 37.829,00.= o.f.e. (complessivi € 39.720,45=, oneri fiscali inclusi);
- e) il contraente, come precisato nelle premesse, viene individuato ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n. 76 convertito in L. n.120 dell'11/09/2020;
2. di approvare il Capitolato speciale d'appalto (**Allegato 1**) nonché il verbale PG 190302 del 29/04/2022 (**Allegato 4**);
3. di affidare, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n. 76 convertito in L. n.120 dell'11/09/2020, il "Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati" CIG 91839703CC, a Co.Ge.S Don Lorenzo Milani s.c.s., P.IVA 02793590270, per un importo di € 37.829,00.= o.f.e. (complessivi € 39.720,45=, oneri fiscali inclusi) per il periodo 09/05/2022 - 30/06/2023, soggetto individuato in Mepa tramite Trattativa Diretta n. 2103332, come da offerta allegata (**Allegato 3**), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di porre in economia:
€ 22.520,93.= sui fondi della determinazione n. 129 del 28/01/2022 al cap./art. 36003/99, impegno n. 2022/3264, azione di spesa SECI.GEDI.244, codice gestionale 999, con rimando di tale disponibilità a capitolo per i motivi specificati nella premessa;
5. di impegnare la spesa di **€ 39.720,45.=**, Iva al 5% inclusa, per il periodo 09/05/2022 - 30/06/2023, al cap.art. 36003/99 "Altri Servizi", sull'azione di spesa SECI.GEDI.244 Affidamento diretto "Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati", CIG 91839703CC, codice gestionale 999, a favore di Co.Ge.S Don Lorenzo Milani s.c.s., P.IVA 02793590270, sul bilancio pluriennale 2022-2023-2024, così ripartita:
- per l'esercizio 2022, **€ 22.520,93.=**;
 - per l'esercizio 2023, **€ 17.199,52=.**
6. di dare atto che le suddette prestazioni verranno rese entro il 30/06/2023;

7. di stabilire che ai relativi pagamenti si provveda, nei termini di legge, con atto dispositivo dirigenziale su presentazione di regolare fattura debitamente liquidata, quale attestazione dell'avvenuta fornitura, dal Dirigente Responsabile del Servizio;

8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) D.Lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016, come esplicitato nell'allegato 2 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024.

La spesa complessiva di € 39.720,45.=, sta a carico del Bilancio pluriennale 2022 -2023 -2024 al cap./art 36003/99 "Altri Servizi", sull'azione di spesa SECI.GEDI244 Affidamento diretto del "Servizio di accoglienza in estrema urgenza a favore di minori stranieri non accompagnati", CIG 91839703CC, codice gestionale 999, a favore di Co.Ge.S Don Lorenzo Milani s.c.s., P.IVA 02793590270, sul bilancio pluriennale 2022-2023-2024, così ripartita:

- per l'esercizio 2022, € 22.520,93.=;
- per l'esercizio 2023, € 17.199,52.=.

Il Dirigente
Dott.ssa Alessandra Vettori

Allegati:

- 1 Capitolato descrittivo prestazionale;
- 2 Riepilogo TD MePA n. 2103332;
- 3 TD MePA n. 2103332 Offerta Co.Ge.S.;
- 4 Verbale PG 190302 del 29/04/2022.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 957

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11857/2022 del 02/05/2022 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI.244 Affidamento diretto del Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri" "SECI.GEDI.244 Affidamento diretto del Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 con contestuale affidamento a CO.GE.S. don Lorenzo Milani s.c.s. CIG 91839703CC. Impegno di spesa € 39.720,45.= periodo 09/05/2022 - 30/06/2023. " autorizzazione Proposta di determina 957/22 del 29/04/22

L'impegno di spesa numero 11857/2022 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	12011.03.036003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2022	22.520,93
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA	
<i>CIG</i>	SOCIALE* Cod.Fisc. 02793590270 P.Iva 02793590270 91839703CC CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2067 - SECIGEDI244 - Accoglienza in comunità di MSNA	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<i>Capitolo</i>	12011.03.036003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2023	17.199,52
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA	
<i>CIG</i>	SOCIALE* Cod.Fisc. 02793590270 P.Iva 02793590270 91839703CC CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	2067 - SECIGEDI244 - Accoglienza in comunità di MSNA	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	39.720,45

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

12011.03.036003099 a competenza 2022 al 02/05/2022

Stanziamento di bilancio	6.765.959,04 +
Impegni precedenti	6.735.275,51 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	30.683,53 =
Ammontare del presente impegno	22.520,93 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	8.162,60 =

12011.03.036003099 a competenza 2023 al 02/05/2022

Stanziamiento di bilancio	6.920.984,18 +
Impegni precedenti	207.653,13 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	6.713.331,05 =
Ammontare del presente impegno	17.199,52 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	6.696.131,53 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 02 maggio 2022



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11856/2022 del 02/05/2022 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI.244 Affidamento diretto del Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri" "SECI.GEDI.244 Affidamento diretto del Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 con contestuale affidamento a CO.GE.S. don Lorenzo Milani s.c.s. CIG 91839703CC. Impegno di spesa € 39.720,45.= periodo 09/05/2022 - 30/06/2023. " autorizzazione Proposta di determina 957/22 del 29/04/22

L'impegno di spesa numero 11856/2022 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	12011.03.036003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2022	-22.520,93
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Tipo Spesa</i>	2067 - SECIGEDI244 - Accoglienza in comunità di MSNA	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	-22.520,93

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

12011.03.036003099 a competenza 2022 al 02/05/2022

Stanziamiento di bilancio	6.765.959,04 +
Impegni precedenti	6.757.796,44 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	8.162,60 =
Variatione di impegno	-22.520,93 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	30.683,53 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 02 maggio 2022

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Coesione Sociale
Servizio Infanzia e Adolescenza

**Affidamento del Servizio di accoglienza in estrema urgenza
di minori stranieri non accompagnati**

CIG 91839703CC

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

INTRODUZIONE

A fronte dell'aumento dei flussi migratori, a partire dall'analisi del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, che ha visto coinvolti la Prefettura, la Questura, la Procura della Repubblica, il Tribunale per i Minorenni, l'azienda Aulss 3 Serenissima, diverse strutture di accoglienza, il Comune di Venezia, assume particolare rilevanza la difficile gestione dei molteplici collocamenti anche in considerazione delle peculiari esigenze di tutela previste per legge.

Il tema alla base è la diffusa scarsità di posti in pronta accoglienza in strutture per minori, a livello comunale, regionale e nazionale, dal quale deriva la difficoltà della Questura, e in generale delle FF.OO., in occasione del rintraccio sul territorio comunale dei minori stranieri non accompagnati, di custodirli in contesti impropri anche per periodi di tempo prolungati e di doverli accompagnare presso eventuali comunità individuate anche fuori provincia o fuori regione, distogliendo pattuglie dai compiti istituzionali.

In questo quadro si rende quindi necessario ampliare il servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati attraverso la predisposizione di una struttura di pronta accoglienza riservata H24 ai collocamenti temporanei dei minori stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio del Comune di Venezia in assenza di disponibilità di posti nelle strutture convenzionate comunali o extra comunali, o di difficoltà di accompagnamento presso strutture presenti fuori territorio comunale da parte delle FF.OO..

A tale scopo si rende necessario individuare una struttura che possa mettere a disposizione n° 2 posti per l'accoglienza temporanea in urgenza di minori stranieri non accompagnati e successivamente che possa collaborare con il Servizio Infanzia e Adolescenza al collocamento definitivo in altra struttura.

SEZIONE 1 – NATURA E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Art. 1- Oggetto dell'affidamento

Il presente Capitolato speciale d’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati. **CIG 91839703CC.**

Art. 2 - Durata

Il Servizio di cui all’oggetto avrà la durata dal 09/05/2022 al 30/06/2023.

L’avvio e il predetto periodo potranno essere confermati, anticipati o differiti, a seguito delle tempistiche connesse all’espletamento della procedura di affidamento.

Art. 3 - Importo

L’importo contrattuale stimato ammonta a **€38.000,00.= (trentottomila/00) per 2 posti**, IVA esclusa.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come da art. 13 del presente Capitolato.

SEZIONE 2 – ESECUZIONE

Art. 4 - Caratteristiche del Servizio

Le attività principali oggetto del presente Capitolato vengono declinate come segue:

- messa a disposizione di **n° 2 posti** riservati all’accoglienza temporanea in urgenza di minori stranieri non accompagnati rintracciati nel territorio Veneziano, secondo gli standard delle strutture educative per minori;
- a tal fine la struttura:
 - deve essere ubicata nel Comune di Venezia e rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
 - deve essere accreditata e autorizzata ai sensi della Legge della Regione Veneto n. 22 del 16/08/2002 "*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*";
- essendo il collocamento transitorio, si richiede la collaborazione dell’appaltatore con il Servizio Infanzia e Adolescenza del Comune di Venezia nell’individuazione e nel collocamento definitivo del minore in altra struttura attivando la rete delle comunità educative per minori sia regionali che extra regionali, nonché nell’individuazione di idonee modalità di trasferimento dello stesso verso tale struttura.

L’appaltatore si impegna a scomputare dalla retta giornaliera dovuta in caso di effettivo collocamento del minore in struttura, per il periodo di accoglienza in emergenza, l’importo procapite/prodie offerto per l’appalto di cui al presente capitolato.

L’appaltatore dovrà rendicontare bimestralmente, su foglio di calcolo elettronico, i collocamenti effettuati, precisando:

- codice fiscale, cognome e nome del minore;
- giorni di accoglienza in emergenza;

Al 31/12/2022 e a fine appalto in forma riassuntiva dovrà essere indicato il tasso di occupazione dei posti in accoglienza in emergenza.

4.1 Destinatari dell’attività

Minori stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio del Comune di Venezia in assenza di immediata disponibilità di posti nelle strutture convenzionate comunali o extra

comunali o di difficoltà di accompagnamento presso strutture presenti fuori territorio comunale da parte delle FFOO.

Art. 5 – Procedura di affidamento

Per l'affidamento del servizio si procederà mediante **affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n. 76, convertito in L. n. 120 del 11/09/2020, pubblicata in G.U. n. 228 del 14/09/2020, intervenuto in deroga all'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché di quanto previsto dal D.L. 31/5/2021, n. 77, a seguito di Trattativa Diretta sul portale MePA, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, rivolta all'operatore economico accreditato al Bando "Servizi" - categoria "Servizi Sociali".

L'affidamento del servizio sarà effettuato sulla base del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

L'offerta e la documentazione devono essere redatte e trasmesse al sistema in formato elettronico, attraverso la piattaforma MEPA, secondo le procedure previste dalla Trattativa Diretta. Il manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti in MEPA forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

In caso di discordanza tra importi indicati e/o percentuali di ribasso, verrà presa in considerazione l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'affidamento qualora non dovesse ritenere congrua l'offerta o la stessa risulti essere non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, ai sensi dell'art. 95, co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì, la possibilità di sospendere l'aggiudicazione definitiva o di concludere la procedura senza l'aggiudicazione, qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici ammessi alla procedura con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui all'art. 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016, devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati:

- a. assenza di condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b. iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E., dal quale risulti che l'impresa è iscritta per le attività oggetto della gara, o dichiarazione di iscrizione negli albi nei registri, secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica;
- c. accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutti i contenuti del "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190) e successive integrazioni, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Capitolato;
- d. non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i..

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le imprese raggruppate dovranno essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, tutte le imprese

raggruppate devono essere abilitate nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), all'interno dell'Iniziativa/Bando "Servizi" - Categoria "Servizi Sociali".

È fatto obbligo agli operatori che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di partecipazione alla procedura di gara, a pena di esclusione, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

E' vietata, pena l'esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata in raggruppamento temporaneo di imprese.

Art. 6-bis – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la deliberazione attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.2.2016 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservatoavcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della deliberazione n.111/2012 e art. 3 lettera b) della deliberazione 157/2016, da produrre in sede di offerta.

Art. 7 - Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, e in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura; devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, e per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

L'istanza per la partecipazione all'affidamento del Servizio di cui all'art. 1, deve contenere:

A) "Documentazione amministrativa"

Le dichiarazioni di cui all'art. 6 devono essere redatte in conformità al fac-simile "Schema di dichiarazione", allegato al presente Capitolato (Allegato_A), che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione al presente affidamento e alle proprie condizioni specifiche.

B) "Progetto tecnico/operativo"

Nel Progetto dovrà necessariamente essere precisata l'ubicazione della struttura di accoglienza individuata e le caratteristiche.

Fermo restando quanto sopra, il Progetto non costituirà oggetto di valutazione ma sarà utile per la comprensione delle modalità di svolgimento e della congruità dell'offerta economica.

Esso deve essere redatto in lingua italiana, contenuto preferibilmente in non più di 2 fogli,

per un totale di 4 facciate formato A4.

C) "Offerta economica"

Predisposta preferibilmente secondo il modello sotto indicato (e, per comodità, riportato all'Allegato_B):

	Prezzo offerto per 1 posto / prodie o.f.e.	Ribasso percentuale	Prezzo complessivo IVA esclusa	di cui Oneri per la Sicurezza	Iva percentuale	Prezzo offerto Iva inclusa
Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati - n. 2 posti riservati per stimati 418 giorni	€	%	€	€	%	€

L'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, D.Lgs. n.50/2016 e all'art. 207 D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, cui il concorrente volesse accedere, ferme restando le condizioni previste dalla su richiamata normativa, verrà calcolata sul valore contrattuale delle prestazioni da erogarsi per ciascuna annualità solare e i relativi ratei verranno erogati entro 15 gg dall'inizio delle prestazioni dell'anno solare di riferimento.

Art. 8 - Contestazioni e penali

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni del presente Capitolato.

Ove non ottemperi agli obblighi imposti per legge ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia, secondo la gravità dell'infrazione, da un minimo di € 250,00.=, ad un massimo di € 2.500,00.=. L'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'operatore economico aggiudicatario, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente Capitolato. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Per cumulo di gravi infrazioni, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti. Alla contestazione della inadempienza l'operatore economico aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria.

Per gli inadempimenti più gravi resta salvo il disposto dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 9 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento di quanto dovuto dal Comune di Venezia avverrà mediante atto dispositivo della Direzione Coesione Sociale, su presentazione di regolare fattura elettronica **bimestrale**, corredata dall'apposita rendicontazione di cui al precedente art. 4, entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto ai sensi dell'art. 8.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune di Venezia tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non espresso dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Nel caso che la Ditta aggiudicataria sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ciascuna impresa associata provvederà a emettere in modo autonomo le fatture, relativamente al servizio eseguito.

SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELLA DITTA

Art. 10 - Obblighi assicurativi

La Ditta affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto del Comune di Venezia e di terzi, a causa dello svolgimento del Servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

Art. 11- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva della Ditta

a) Sicurezza

La Ditta aggiudicataria, nonché l'eventuale subappaltatrice, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

Ai sensi dell'art. 95 co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 la ditta partecipante alla gara deve indicare, nell'offerta economica, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio della propria attività. Questi dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio oggetto dell'offerta.

b) Regolarità

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dalla ditta subappaltatrice.

L'erogazione di qualunque pagamento a favore della Ditta aggiudicataria è subordinata alla regolarità contributiva della ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, relativo a personale dipendente della Ditta aggiudicataria o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 stesso.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del Contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Ditta aggiudicataria si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dalla ditta dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. La Ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

La Ditta aggiudicataria si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

Art. 13 – Osservanza degli obblighi relativi al D. Lgs. 81/2008

Trattandosi di appalto di servizio che viene svolto ove non operano lavoratori del Comune di Venezia, non vi sono rischi interferenziali, pertanto non si deve dare applicazione all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Restano in capo al datore di lavoro dell'aggiudicatario gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. al fine di garantire salute e sicurezza ai propri lavoratori.

Nella formulazione dell'offerta si chiede di indicare specificatamente i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività (es. DPI – formazione - sorveglianza sanitaria etc..) che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta. In fase di valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, tali costi, relativi alla sicurezza "aziendale", saranno oggetto di vaglio da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore è tenuto a rispettare la normativa vigente e sopravvenuta nel corso del rapporto contrattuale adottata dalle Autorità competenti in tema di contenimento del contagio da Covid-19.

SEZIONE 4 – VARIE

Art. 14 – Depositi cauzionali

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DL 16/07/2020 n. 76, non è richiesta.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, la Ditta affidataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal medesimo articolo.

La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante, in originale o firmata digitalmente dal garante, prima della formale sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Venezia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria.

Art. 15 - Recesso e risoluzione del contratto

Il Comune di Venezia può risolvere o recedere dal contratto nei casi previsti dagli articoli 108 e 109 del D. Lgs 50/2016, nelle modalità e nei termini in essi previste, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verificano, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il contratto d'appalto potrà inoltre essere risolto nei seguenti casi:

1. per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi o trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'aggiudicatario;
2. per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;
3. subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
4. fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
5. interruzione del servizio per causa imputabile all'appaltatore;
6. ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea del servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e seguenti;
7. in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il contratto è risolto, inoltre, in caso di:

- mancato rispetto dei contenuti del "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17.09.2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;
- violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001.

Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta affidataria ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 16 - Cessione del contratto

È vietata alla Ditta affidataria la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Comune di Venezia procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

Art. 17 - Subappalto

Il subappalto è ammesso, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In conformità all'art. 105 co. 1 del D.lgs. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione delle categorie prevalenti.

In sede di presentazione dell'offerta, l'impresa concorrente dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

Nei casi di cui all'art. 105 comma 13, del D.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti.

Art. 18 - Obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

La Ditta affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno del Comune di Venezia", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

A tal fine il Comune di Venezia trasmetterà alla Ditta affidataria, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno del Comune di Venezia, approvato con la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. La Ditta affidataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Comune di Venezia verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto alla Ditta aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19 - Responsabile esterno trattamento dei dati

1. L'appaltatore accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile"), quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation - "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.

2. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

3. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR il Responsabile è tenuto a:
a. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trat-

tamenti effettuati in esecuzione del Contratto;

b. tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione appaltante, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;

c. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la corretta esecuzione del Contratto;

d. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;

e. garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;

f. tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

a. implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	MISURE DI SICUREZZA
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware

b. mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;

- c. far sì che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;
- d. verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;
- e. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- f. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;
- g. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR;
- h. procedere alla notifica alla Stazione appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;
- i. predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali Data breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
- l. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;
- m. avvertire prontamente la Stazione appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: **coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.veneziam.it** e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;
- n. avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: **coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.veneziam.it** per concordare congiuntamente il riscontro;
- o. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- p. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;
6. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.
- In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copia di eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.
7. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, par.4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.
- Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le

attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

a. la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;

b. il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;

c. la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

8. Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel Contratto.

9. Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l' inadempimento del punto h del precedente comma 4 del presente articolo e' causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 20 - Proroga, ampliamento o riduzione del servizio

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Ai sensi del medesimo art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e in considerazione di quanto consentito dall'art. 106, comma 1, lettera c) del d. lgs. 50/2016, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, per circostanze attualmente non previste o prevedibili, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso la Ditta aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 21 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico della Ditta affidataria, se dovute, tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

Art. 22- Definizione delle controversie

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Art. 23 – Tutela dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di affidamento, della Direzione Coesione Sociale, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia
Responsabile del trattamento dei dati:	Dirigente Responsabile: dott.ssa Alessandra Vettori coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa antimafia; nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio, Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari).

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera B, senza profilazione dei dati.

Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.

Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.

Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti nei contratti saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri dati, raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la partecipazione alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

Diritti dell'Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Dott.ssa Alessandra Vettori e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.

Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro le ore 12:00 del 20/04/2022, al seguente indirizzo pec: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it

ALLEGATI:

A_Schema di dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

B_Dichiarazione offerta economica

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	2103332
Descrizione	Affidamento del Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati CIG 91839703CC
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), L. 120/2020
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	91839703CC
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI VENEZIA - SETTORE SERVIZI PER LA COESIONE SOCIALE 00339370272 30124 San Marco 4137 VENEZIA (VE)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFWX64
Punto Ordinante	ALESSANDRA VETTORI / VTTLN59S68E682O
Soggetto stipulante	ALESSANDRA VETTORI / VTTLN59S68E682O COMUNE DI VENEZIA
Data e ora inizio presentazione offerta	12/04/2022 15:02
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	25/04/2022 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	24/10/2022 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Servizi Sociali (SERVIZI)
Fornitore	COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Valore dell'offerta economica	38000
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	Via Verdi 36, 30170 Mestre VE
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: a norma di legge Indirizzo di fatturazione: Via Verdi 36, 30170 Mestre VE

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	Servizi sociali (Scheda di RdO per Fornitura a corpo)
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA RDO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	• ACQUISTO

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
Capitolato accoglienza MSNA in urgenza	Capitolato accoglienza MSNA in urgenza.pdf
All A_Modello di istanza di partecipazione_dichiarazioni_MSNA	All A_Modello di istanza di partecipazione_dichiarazioni_MSNA.odt
All B_Dichiarazione offerta economica	All B_Dichiarazione offerta economica.odt
All C_Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 62 DEL 2013	All C_Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 62 DEL 2013.pdf
All D_Codice di comportamento interno_Comune di Venezia	All D_Codice di comportamento interno_Comune di Venezia.pdf
All E_Protocollo di legalità-17settembre2019	All E_Protocollo di legalità-17settembre2019.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
Capitolato accoglienza MSNA in urgenza	Sì
All A_Modello di istanza di partecipazione_dichiarazioni_MSNA	Sì
All B_Dichiarazione offerta economica	Sì
Progetto tecnico/operativo (art.7 lett.b del Capitolato)	Sì
PassOE	Sì

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
(Art. 7, lettera C) del Capitolato)

AI COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE COESIONE SOCIALE
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Via Verdi 36, 30171 Mestre Venezia

OGGETTO: Affidamento del Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati. CIG 91839703CC

Il sottoscritto Angelo Benvegnù nato il 14/05/1958 a Mirano (VE) con codice fiscale n BNVNGL58E14F241M in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'impresa Co.Ge.S. don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale con sede in Viale San Marco, 172 30173 Mestre-Venezia (VE) domicilio fiscale Viale San Marco, 172 30173 Mestre-Venezia (VE) domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.: segreteriaiprogetti@pec.cogescoop.it con codice fiscale n 02793590270 con partita IVA n 02793590270 n. di telefono 041 5316403 n. di fax 041 5318111 codice di attività (deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria) 88.99

predispone la seguente offerta economica

	Prezzo offerto per 1 posto / prodic o.f.e.	Ribasso percentuale	Prezzo complessivo (2 posti) IVA esclusa	di cui Oneri per la Sicurezza
Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati - n. 2 posti riservati per stimati 418 giorni	€ 45,25	0,45 %	€ 37.829,00	€ 300,00

DATA 20/04/2022

FIRMA

CO.GE.S. don Lorenzo Milani
Società Cooperativa Sociale
Viale San Marco, 172 30173 MESTRE (VE)
Tel. 041.5316403 - Fax 041.5318111
C.F. e P. I. 02793590270

CITTA' DI
VENEZIA



ALL. D

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie

Protocollo e data: come da numero gestionale

OGGETTO: TD MePA n. 2103332/2022 per l'affidamento del Servizio di accoglienza in estrema urgenza di minori stranieri non accompagnati. CIG 91839703CC

VERBALE DI GARA

DATI GENERALI:

T.D. MePA n. **2103332** del 12/04/2022

CIG: 91839703CC

Importo a base d'asta: **€ 38.000,00.=** o.f.e.

Operatore economico individuato in MEPA:

- Co.Ge.S Don Lorenzo Milani, C.F. e P.I. 02793590270

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

CALENDARIO

Termine ultimo per la presentazione offerta: 25/04/2022, ore 18:00

Prima seduta: 26/04/2022, ore 9:20

Seconda seduta: 29/04/2022, ore 9.00

SEGGIO

Rosanna Rosada: R.U.P.

Marina Favaro: testimone

Luca Soccorso: testimone e segretario

APERTURA TRATTATIVA DIRETTA

Il giorno 26/04/2022, alle ore 9:20, il R.U.P. procede alla valutazione della TD n. 2103332 del 12/04/2022, avviata in MePA ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16/7/2020, n. 76, convertito in L. n. 120 del 11/09/2020, pubblicato in G.U. n. 228 del 14/09/2020, intervenuto in deroga all'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché di quanto previsto dal D.L. 31/5/2021, n. 77.

il R.U.P., tenuto conto anche della Ditta invitata, ha dichiarato di non essere incompatibile con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge (dichiarazione: PG/2022/0169138 del 14/04/2022, agli atti).

La Società Cooperativa Sociale Co.Ge.S Don Lorenzo Milani, C.F. e P.I. 02793590270 ha presentato, nei termini previsti, la seguente offerta:

TD2103332_Offerta_COGES_DON_LORENZO_MILANI__SOCIETA__COOPERATIVA_SOCI
ALE_ID1304517.

Prima dell'apertura si procede al riepilogo della documentazione richiesta all'operatore economico:

- Capitolato accoglienza MSNA in urgenza;
- All A_Modello di istanza di partecipazione_dichiarazioni_MSNA;
- All B_Dichiarazione offerta economica;
- Progetto tecnico/operativo (art.7 lett.b del Capitolato);
- PassOE.

Si procede, quindi, all'esame dell'istanza di partecipazione e dichiarazioni pervenuta, che risulta regolare. Si procede successivamente alla lettura del progetto tecnico.

Successivamente viene presa in esame l'offerta economica sotto riportata, che risulta regolare e congrua e dettagliata come previsto dall'art. 7, lett. c del Capitolato:

Valore offerta TD n. 2103332/2022 presentata da Co.Ge.S Don Lorenzo Milani, C.F. e P.I. 02793590270:

- prezzo offerto per 1 posto/prodie o.f.e.: € 45,25.=;
- ribasso percentuale: 0,45%;
- prezzo complessivo (2 posti) o.f.e.: € 37.829,00.=;
- di cui oneri per la sicurezza: € 300,00.=.

Il R.U.P. ravvisa la necessità di procedere a richiedere meri chiarimenti in ordine al progetto tecnico e all'aliquota i.v.a. applicabile alla prestazione oggetto d'appalto. Per questa ragione la seduta viene sospesa alle ore 09.58.

Successivamente, il giorno 29/04/2022, alle ore 09.00, il R.U.P. prende atto dei chiarimenti forniti da Co.Ge.S Don Lorenzo Milani con nota PG/2022/0187454 del 28/04/2022, conservata agli atti, e ne ravvisa la completezza.

Il progetto tecnico, anche alla luce dei chiarimenti forniti, risulta congruo in relazione al quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

La seduta si conclude alle ore 09:30 con la proposta al Dirigente responsabile dell'affidamento del servizio in oggetto a Co.Ge.S Don Lorenzo Milani, C.F. e P.I. 02793590270, per il prezzo complessivo di € 37.829,00.= o.f.e., pari ad € 39.720,45.= o.f.i..

SEGGIO

Rosanna Rosada:R.U.P.

Marina Favaro: testimone

Luca Soccorso: testimone e segretario

